



Regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze Motorie L-22
Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport
a.a. 2026/2027

Documento approvato da

Senato Accademico n. XX del XX Giugno 2025

Consiglio D'Amministrazione n. XXX del XX Giugno 2025

Decreto Rettorale n. XXX del XX Giugno 2025

**Consiglio di Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport nella seduta del XX Giugno
2025**

Art. 1 Titolo. Obiettivi. Durata. Crediti

1. Il presente regolamento disciplina il Corso di Laurea in Scienze Motorie, appartenente alla classe L-22.
2. Gli obiettivi professionali specifici e gli sbocchi occupazionali e professionali coincidono con quelli indicati nella Scheda SUA di ciascun anno accademico, pubblicata sul sito di Ateneo, alla pagina del Corso e compresi nell'allegato 1 del presente regolamento.
3. La durata del Corso di Laurea è di anni 3.
4. La presente Laurea in Scienze Motorie si consegue con l'acquisizione di complessivi 180 cfu compresi quelli relativi alla prova finale, alle conoscenze obbligatorie, oltre alle prove di lingua italiana e di una lingua europea. La prova di lingua italiana è limitata agli studenti non aventi cittadinanza italiana; la prova di lingua europea (per tutte/i le/gli iscritte/i al corso di laurea) si intende assorbita dal superamento dell'esame specifico previsto all'interno del piano di studi.
5. La struttura didattica competente del Corso di Corso di Laurea in Scienze Motorie è la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport.
6. L'organizzazione della didattica e dei servizi agli studenti del CdS viene definita in coordinamento e coerenza con gli indirizzi della Facoltà e del Senato Accademico.
7. L'ordinamento didattico del CdS, con relativo elenco dei docenti e dei programmi di insegnamento è disponibile sulla piattaforma di Ateneo. La scheda SUA del CdS viene aggiornata periodicamente secondo le normative vigenti e resa disponibile sul sito di Ateneo.

Art. 2 Organi del Corso di Studio

1. Sono organi del CdS:
 - la/il Presidente;
 - il Consiglio

Art. 3 Presidente del Corso di Studio

1. La/Il Presidente del CdS è nominata/o dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i Professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo; rimane in carica per tre anni, è revocabile ed eventualmente rinominabile.
2. Rientrano tra i suoi compiti:

promuovere e coordinare l'attività del CdS, sovrintendere al regolare funzionamento dello stesso e curare l'esecuzione delle decisioni assunte in seno al Consiglio di CdS;

 - a) coordinarsi con la/il Preside, gli uffici della Facoltà, con la Segreteria didattica di Ateneo e con gli altri uffici centrali dell'Università per tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti, di internazionalizzazione e terza missione, nonché tutte le procedure di monitoraggio a esse connesse;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio di CdS, disponendo il relativo ordine del giorno;
 - c) sovrintendere a tutte le procedure di assicurazione qualità in capo al CdS e al suo Consiglio, coordinandosi con la Facoltà di afferenza e sulla base delle linee guida e delle indicazioni fornite dal Presidio di Assicurazione Qualità di Ateneo, dal Nucleo di Valutazione e dalla normativa vigente.
3. Per tutte le altre competenze e attività in capo al CdS e ai compiti della/del Presidente si rinvia alle indicazioni contenute nel Regolamento di Facoltà.

Art. 4 Compiti del Consiglio del Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito dalla/dal Presidente e da almeno altri quattro componenti scelti tra Professori e Ricercatori di ruolo dell'Ateneo e/o titolari degli insegnamenti previsti dal Corso di Studio. Il Consiglio è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore e rimane in carica tre anni; ciascun componente può essere rinominato ed è revocabile in ogni momento. Completa la composizione del Consiglio la presenza di un rappresentante degli studenti eletto e nominato secondo il

relativo regolamento di Ateneo.

2. Il Consiglio del CdS svolge, in collaborazione con gli uffici amministrativi competenti, i seguenti compiti:
 - a) collabora con la Facoltà all'elaborazione dell'Ordinamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, in pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dalla normativa vigente;
 - b) contribuisce a definire gli obiettivi formativi specifici del CdS, i percorsi adeguati a conseguirli e la coerenza scientifica ed organizzativa degli eventuali curricula proposti;
 - c) contribuisce a definire con la Facoltà i requisiti di ammissione al CdS, quantificandoli

- in debiti formativi e progettando l'istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero;
- d) contribuisce ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali;
 - e) promuove la cultura dell'Assicurazione Qualità (AQ) della didattica, in coerenza con le linee strategiche promosse dall'Ateneo.
3. In coordinamento con la Facoltà e con gli Uffici di Ateneo preposti, il Consiglio di CdS partecipa alle attività:
- a) di formazione (tecnologica, docimologica e scientifica) del personale docente e non docente definite dalle strutture centrali di Ateneo;
 - b) di orientamento in ingresso e in itinere delle studentesse e degli studenti;
 - c) della Commissione per l'inclusione e degli uffici preposti a favorire la partecipazione attiva di studentesse e studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), al fine di assicurare le opportune attività di tutoraggio e accompagnamento;
 - d) di supporto alla mobilità internazionale del personale docente e delle studentesse e degli studenti;
 - e) di job placement e accompagnamento in uscita.
4. Per tutte le altre competenze e attività in capo al Consiglio di CdS si rinvia alle indicazioni contenute nel Regolamento di Facoltà.

Art. 5 Obiettivi formativi del Corso di Studio e sbocchi professionali del laureato in Scienze Motorie.

1. Il Corso di Laurea è stato strutturato per rendere il laureato autosufficiente nell'esercizio dell'attività professionale di chinesologo di base, figura responsabile ed autonoma nella progettazione e applicazione di tecniche addestrative e di allenamento che tengano conto dei diversi aspetti del soggetto: da quelli biomedici a quelli psicopedagogici e di comunicazione. Formare un chinesologo di base con forti competenze in ambito della programmazione, somministrazione, e valutazione dell'attività motoria risiede su fondamenta di competenze

biologiche, mediche e psicopedagogiche, su cui innestare le abilità del saper fare più propriamente tecniche.

2. Nel rispetto di tale visione del Curriculum di studio del Laureato in Scienze Motorie, Il corso di Laurea integra insegnamenti riferiti alle discipline motorie e sportive e quelli biomedici, psico-sociali, pedagogici, e medico-clinici, finalizzando il percorso di studi alla formazione di un professionista competente nei campi del mantenimento e miglioramento della salute dell'uomo.
3. Le laureate e i laureati potranno trovare impiego in qualità di professionista delle attività motorie e sportive ed esercitare l'attività professionale di chinesiologo di base, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo e sociale. In particolare, potranno svolgere attività di organizzazione, gestione, conduzione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo, sportivo finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico nelle varie fasce di età, attraverso anche la promozione di stili di vita attivi; potranno, inoltre, progettare, condurre e valutare programmi di esercizio fisico volti sia all'avviamento allo sport che a migliorare i rendimenti sportivi, anche in qualità di personal trainer e di preparatore atletico.
4. I profili e gli sbocchi professionali sono riportati dettagliatamente nella scheda SUA- CdS. Di seguito si riportano sinteticamente le professioni a cui prepara il Corso (codifiche ISTAT):
 1. Organizzatori di eventi e di strutture sportive - (3.4.3.4.1)
 2. Osservatori sportivi - (3.4.3.4.2)
 3. Istruttori di discipline sportive non agonistiche - (3.4.3.3.0)
 4. Allenatori e tecnici sportivi - (3.4.3.5.1)
5. Gli obiettivi formativi specifici del Corso, i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio, i profili professionali e gli sbocchi occupazionali previsti per il laureato sono riportati anche nell'Ordinamento didattico (RAD) del Corso stesso, nella SUA-CdS e nel Manifesto degli Studi.

Art. 6 Requisiti di ammissione ai corsi di studio

- In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 art. 6 c.1,

1. gli studenti e le studentesse che intendano iscriversi al Corso di Laurea in Scienze Motorie (Classe L-22) devono essere in possesso di:

- di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Ateneo.
 - del diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non era previsto l'anno integrativo. In questo caso è necessario colmare lo specifico debito formativo.
 - la verifica della preparazione iniziale ai sensi dell'art 6 comma 1 del D.M. 270/2004.
2. Per coloro i quali sono in possesso del diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non era previsto l'anno integrativo, l'ammissione richiede di assolvere al recupero del debito formativo mediante lo svolgimento di corsi singoli in aree di apprendimento compensative dell'ultimo anno di scuola superiore ed il superamento del relativo esame di profitto. Per le relative modalità si rinvia alla sezione dedicata del sito.
3. Per coloro i quali sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio estero equipollente è prevista la verifica della preparazione iniziale (VPI) ai sensi dell'art 6 comma 1 del D.M. 270/2004 che ha la funzione di appurare se la preparazione acquisita durante il percorso scolastico sia adeguata al Corso di Laurea prescelto. La verifica è, altresì, un utile strumento di autovalutazione per permettere agli studenti e alle studentesse di migliorare la propria preparazione di base e di inserirsi al meglio nel percorso universitario. La verifica avviene mediante somministrazione di un test obbligatorio ma non vincolante per l'immatricolazione. Il test disponibile sulla piattaforma e-learning di Ateneo si compone di n. 30 domande a risposta multipla su capacità di ragionamento logico e conoscenze di base di biologia, chimica, fisica, matematica e di cultura generale come fornite dalle scuole secondarie di secondo grado. A ciascuna risposta corretta viene attribuito un punteggio pari ad 1, mentre alle risposte errate e alle mancate risposte un punteggio pari a 0. Il test si ritiene superato se si raggiunge un punteggio almeno pari o superiore al 50% delle domande. Il risultato sarà immediatamente comunicato e il superamento del test verrà riportato automaticamente nella carriera dello/a studente/essa. Dall'esito del test potranno risultare eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nella specifica area in cui è necessario rafforzare le proprie conoscenze di base. Gli OFA vengono assegnati a coloro che abbiano conseguito una votazione inferiore al 50%. Per assolvere l'OFA lo/la studente/essa dovrà seguire un corso (denominato "Corso Zero") incentrato sulla specifica area culturale per la quale è emerso un deficit di conoscenze di base.

Qualora il test dei corsi zero non risultasse superato potrà essere ripetuto sino al termine del primo anno di iscrizione. In caso di mancato assolvimento entro il 31-07 dell'a.a. di riferimento lo studente non potrà accedere all'anno successivo.

Per le procedure e le modalità previste per l'iscrizione si rinvia alle informazioni presenti sul sito di Ateneo ed al Regolamento di iscrizione al CdS.

Art. 7 – Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

1. A partire dall'A.A. 2022/2023, ai sensi del DM 930/2022, ciascuna/o studentessa/studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea sia solo presso Università telematica Pegaso s.r.l., sia presso Università telematica Pegaso s.r.l. e altre Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.
2. Per le procedure e le modalità di iscrizione si rinvia alle informazioni disponibili sul sito di Ateneo, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, cui si fa espresso riferimento.

Art. 8. Struttura del Corso di Studio

1. La durata legale del Corso è di 3 anni.
2. Per il conseguimento del titolo la/ lo studentessa/studente deve acquisire 180 CFU, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF): a. base; b. caratterizzanti; c. affini; d. a scelta della/o studentessa/studente; e. per la conoscenza di almeno una lingua straniera e prova finale; f. accertamento di abilità informatiche e conoscenze utili per il mondo del lavoro.
3. Ciascun credito formativo, pari a 25 ore di impegno complessivo, è ripartito in 5 ore per CFU di Didattica Erogativa Telematica, 2 Ore per 1 CFU di Didattica Interattiva Telematica e 18 ore di autoapprendimento.
4. Il Corso si articola in 19 insegnamenti obbligatori, oltre agli esami a scelta dello studente, alla verifica delle conoscenze linguistiche e informatiche e alle Attività Tecnico Pratiche. Completano la struttura del Corso due tirocini formativi e una prova finale.
5. Le modalità di organizzazione dei tirocini formativi sono definite in coerenza con la normativa vigente, sulla base dei Regolamenti di Ateneo e delle indicazioni del Regolamento dei Tirocini

del Corso di Studio disponibile nella sezione del sito dedicata.

6. L'articolazione del percorso formativo (Piano degli Studi) prevede due indirizzi denominati, rispettivamente, "Statutario" e "Biosanitario".

Art. 9 Strumenti e metodologie didattiche del Corso di Studio

1. La didattica online dell'Università Telematica Pegaso si fonda su un modello pedagogico aggiornato, flessibile e innovativo, orientato allo sviluppo di competenze teoriche, trasversali e professionali. Il cuore di questo modello è rappresentato dalla combinazione tra due modalità didattiche complementari. Il CFU nel modello dell'Università Telematica Pegaso è articolato come segue:

1 CFU= 5 ore TEL-DE + 2 ore TEL DI (sincrona) + 18 ore studio individuale

Le attività di didattica erogativa (TEL-DE), didattica interattiva (TEL-DI) e studio individuale (A) sono progettate al fine di valorizzare l'apprendimento in stretta relazione con gli obiettivi formativi dello specifico insegnamento, definiti in coordinamento con gli altri insegnamenti del CdS. Inoltre, le due modalità sono progettate e integrate per offrire agli studenti un'esperienza formativa personalizzata, accessibile e completa, basata su un approccio centrato sulle competenze e sull'apprendimento attivo.

2. La TEL-DE rappresenta l'equivalente digitale della tradizionale lezione frontale e si svolge interamente in modalità asincrona, all'interno di un ambiente virtuale accessibile in ogni momento e da qualsiasi dispositivo.
3. Le attività della TEL-DI, organizzate in base agli obiettivi formativi e come forma di approfondimento o integrazione della TEL-DE consentono di potenziare l'esperienza formativa attraverso momenti di confronto e collaborazione tra studenti, docenti e tutor.
4. Nell'ambito della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, ciascun Docente nella predisposizione del proprio programma di insegnamento, disponibile sulla piattaforma di Ateneo, individua le tecniche di svolgimento e di organizzazione della TEL-DI e il collegamento tra questa e le modalità di valutazione complessivamente effettuata in sede di esame finale.

5. Le modalità di organizzazione della didattica sono definite in coerenza con la normativa vigente, sulla base dei Regolamenti di Ateneo e delle indicazioni del Modello didattico dell'Università Telematica Pegaso disponibile nella sezione del sito dedicata.

Art. 10 Piano degli Studi, insegnamenti e altre attività formative

1. Il Piano degli Studi è riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento e può essere annualmente aggiornato, fermo restando l'impegno del Corso a garantire l'erogazione dell'offerta formativa dei piani di studio approvati con riferimento ai precedenti ordinamenti didattici, come pubblicati sul sito di Ateneo.
2. L'elenco degli insegnamenti e delle attività formative del Corso riporta: a) i CFU e l'eventuale articolazione in moduli; b) il settore scientifico-disciplinare (SSD), c) la tipologia di attività formativa (TAF).
3. Il prospetto delle attività formative contenente l'elenco degli insegnamenti – ripartiti per anni di corso, per settori scientifico-disciplinari, per attività formative – è riportato nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS) relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Detto prospetto viene pubblicato prima dell'inizio di ogni anno accademico sul sito web di Ateneo.
4. Informazioni dettagliate sugli insegnamenti e le altre attività formative quali obiettivi formativi, prerequisiti, contenuti, modalità di verifica dell'apprendimento e testi di riferimento, sono pubblicate online sulla piattaforma di Ateneo, nella sezione dedicata, prima dell'inizio di ogni anno accademico.
5. Gli insegnamenti a libera scelta indicati nel Piano di Studi rappresentano proposte consigliate per l'arricchimento del percorso formativo. Le studentesse e gli studenti possono comunque optare per qualsiasi altro insegnamento previsto nell'offerta formativa dei corsi di laurea (dello stesso livello) dell'Ateneo , purché il numero di CFU corrisponda a quanto indicato nel proprio Piano di Studi.
6. Le attività tecnico-pratiche (ATP) sono un elemento essenziale del percorso formativo,

contribuendo allo sviluppo delle capacità pratiche, metodologiche e applicative in ambito motorio e sportivo, in coerenza con il profilo professionale del laureato in Scienze Motorie. Le ATP sono svolte presso sedi universitarie o presso sedi convenzionate adeguate per dimensioni e caratteristiche tecniche e al numero degli studenti, nel rispetto della normativa vigente.

7. Il tirocinio curriculare rappresenta un'esperienza pratica obbligatoria, che le studentesse e gli studenti svolgono presso enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private. Tale esperienza integra e completa il percorso formativo universitario, con l'obiettivo di agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro, secondo la normativa vigente in materia. Le attività di tirocinio previste dal corso di laurea in Scienze Motorie sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 11 – Modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche di profitto

1. Il conseguimento dei crediti formativi universitari attribuiti a ciascun insegnamento o attività formativa è subordinato al superamento di un esame finale di profitto o di altra forma di verifica, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, dal piano degli studi, dalle schede dei singoli insegnamenti e dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto.
2. Le verifiche di profitto sono individuali e sono finalizzate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, definiti per ciascun insegnamento in coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. La valutazione è effettuata secondo criteri di obiettività, trasparenza, imparzialità ed equità di giudizio.
3. Le modalità di verifica dell'apprendimento sono indicate nelle schede di insegnamento, pubblicate prima dell'avvio delle attività didattiche. Esse specificano, in particolare, la tipologia della prova finale, gli eventuali prerequisiti o propedeuticità, la presenza di prove intermedie, i criteri di valutazione, nonché l'eventuale incidenza delle attività formative svolte in itinere sulla valutazione complessiva. Per le modalità operative specifiche di svolgimento degli esami e delle altre prove di verifica del profitto si rinvia al Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto, nonché alle ulteriori disposizioni attuative vigenti.
4. Ciascun insegnamento può prevedere prove intermedie e/o verifiche formative in itinere, anche online, quali test a scelta multipla, quesiti vero/falso, domande a risposta aperta, simulazioni, esercitazioni, elaborati, project work, attività collaborative, mappe concettuali o altre modalità coerenti con gli obiettivi formativi dell'insegnamento.
5. Le prove intermedie e le verifiche formative in itinere sono finalizzate a sostenere l'apprendimento progressivo dello studente, a favorire l'autovalutazione e a consentire al docente il monitoraggio del

percorso formativo. Ove previsto dalla scheda di insegnamento, esse possono concorrere alla valutazione finale secondo criteri previamente definiti e comunicati agli studenti.

6. Le prove intermedie e le verifiche formative in itinere, anche quando svolte online, non sostituiscono l'esame finale di profitto. L'esame finale di profitto costituisce il momento conclusivo di accertamento della preparazione dello studente ed è svolto in presenza, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, dal presente Regolamento e dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto.
7. L'esame finale di profitto si svolge, di norma, con la presenza fisica dello/a studente/essa presso la sede legale dell'Ateneo o presso altra sede d'esame dell'Università, nel rispetto della normativa vigente. Eventuali deroghe allo svolgimento in presenza sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto e dalla normativa vigente.
8. In caso di svolgimento a distanza di prove intermedie, verifiche formative in itinere o, nei soli casi consentiti, dell'esame finale di profitto, devono essere garantiti, mediante idonee misure tecniche e organizzative, l'univoca identificazione della/del candidata/o, la regolarità della prova, la tracciabilità delle operazioni e il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento.
9. Le prove di verifica possono consistere in esami scritti, orali, pratici o in altre forme di accertamento coerenti con gli obiettivi dell'insegnamento. La votazione degli esami è espressa in trentesimi. Le attività formative che non prevedono voto possono concludersi con un giudizio di idoneità, secondo quanto stabilito dal piano degli studi, dalle schede di insegnamento e dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto.
10. L'esame finale di profitto valorizza, ove previsto dalla scheda di insegnamento, il lavoro svolto dallo studente nel percorso formativo, tenendo conto dei risultati delle eventuali prove intermedie, della partecipazione alle attività didattiche online, sincrone e asincrone, della qualità delle interazioni formative e dell'esito della prova conclusiva in presenza.
11. La Commissione d'esame è responsabile dell'accertamento della preparazione della/del candidata/o. È composta ed opera secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
12. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello/della studente/essa determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale e complessiva.
13. Gli appelli sono calendarizzati e pubblicati con congruo anticipo secondo le modalità stabilite dall'Ateneo e dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto. Eventuali modifiche del calendario sono comunicate tempestivamente alle studentesse e agli studenti.
14. La studentessa e lo studente in regola con la posizione amministrativa possono sostenere, in ciascuna sessione, tutti gli esami degli insegnamenti frequentati, nel rispetto delle propedeuticità e di eventuali altre limitazioni previste nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

15. La verifica e la certificazione degli esiti formativi relativi alle prove intermedie, alle verifiche formative in itinere e alla partecipazione alle attività online sono realizzate anche mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative. Il tracciamento riguarda, tra l'altro, la fruizione dei materiali didattici, la partecipazione alle attività interattive, la consegna degli elaborati, le attività di monitoraggio didattico e tecnico e ogni altro elemento utile alla valutazione e all'autovalutazione.
16. I dati relativi al tracciamento sono resi disponibili al docente e alla/allo studentessa/studente per finalità di valutazione, autovalutazione, tutoraggio e miglioramento del percorso formativo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
17. Il Corso di Laurea monitora periodicamente la coerenza tra obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi, modalità didattiche e forme di verifica del profitto, anche nell'ambito del sistema di assicurazione della qualità, al fine di promuovere il miglioramento continuo dell'offerta formativa.

Art. 12. Insegnamenti singoli

È possibile seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso i Corsi di Laurea dell'Ateneo. Per la relativa disciplina si rimanda agli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 13. Riconoscimento Crediti Formativi Universitari

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa, vengono acquisiti dallo/la studente/essa con il superamento dell'esame e di altra forma di verifica del profitto.
2. Il CdS contribuisce alla valutazione delle eventuali richieste di riconoscimento di CFU in fase di immatricolazione, effettuate da un'apposita Commissione, anche di Ateneo, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di Facoltà, dalle indicazioni degli OOAA preposti e dal numero massimo di crediti riconoscibili fissato dalla vigente normativa. Il riconoscimento potrà avvenire qualora le attività siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore delle esperienze documentate.
3. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Laurea, per il riconoscimento di crediti acquisiti la Commissione valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. Gli/le studenti/esse a cui saranno riconosciuti almeno 30 CFU saranno iscritti al primo anno; da 31 a 90 verranno iscritti al secondo anno; gli studenti a cui saranno riconosciuti oltre 91 CFU verranno iscritti al terzo anno. In ogni caso lo studente trasferito da

altro Ateneo deve conseguire presso l'Università telematica almeno 18 cfu su 180, esclusa la prova finale.

4. Sono considerate utili ai fini del riconoscimento dei CFU le attività formative che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

a. identità del gruppo scientifico disciplinare (GSD) e relativo settore scientifico disciplinare (SSD) fra la materia prevista nel piano di studi del corso nel quale si richiede immatricolazione e quello del corso di provenienza;

b. identità di settore concorsuale fra la materia prevista nel piano di studi del corso nel quale si richiede l'immatricolazione e quello del corso di provenienza, previa verifica della prossimità dei programmi di studio.

La convalida viene effettuata per un numero pari al valore in CFU dell'attività formativa oggetto di convalida e fino a concorrenza del valore in CFU dell'attività corrispondente prevista nel piano di studi cui il richiedente intende immatricolarsi; eventuali eccedenze inferiori ai 6 CFU possono essere utilizzate in compensazione a valere su altri insegnamenti del medesimo GSD previsti nel piano di studi e purché i contenuti siano coerenti. Le attività formative che non soddisfino nessuno dei precedenti requisiti potranno essere ugualmente riconosciute, a titolo di insegnamenti a libera scelta, nei limiti previsti dal piano di studi cui il richiedente intende immatricolarsi. Non possono essere convalidati i CFU relativi all'esame finale.

5. Possono essere riconosciuti entro i limiti massimi previsti dalla normativa vigente CFU per:

a. conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;

b. attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;

c. conseguimento da parte dello/a studente/ssa di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione/ssa mondiale assoluto/a, campione/ssa europeo/a assoluto/a o campione/ssa italiano/a assoluto/a nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

6. Per le procedure e le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e per quanto non espressamente indicato si rinvia al Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 14. Mobilità internazionale e riconoscimento degli studi compiuti presso Ateneo straniero

1. Lo/la studente/essa che proviene da altro corso di studio e/o abbia conseguito titoli accademici all'estero possono chiedere il riconoscimento delle attività formative sostenute in atenei stranieri. La convalida delle attività formative acquisite in atenei stranieri è ammessa solo se sia stato accertato l'apprendimento attraverso il superamento di un esame di profitto con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi.
2. Nel riconoscimento delle attività di mobilità studentesca, l'Università Telematica Pegaso adotta criteri riconducibili all'European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Un credito ECTS corrisponde a un Credito Formativo Universitario (CFU). L'Università Pegaso riconosce i crediti acquisiti dallo studente presso altre Istituzioni eleggibili nel rispetto di quanto concordato con il contratto di apprendimento (Learning Agreement), sulla base del principio del "pieno riconoscimento accademico delle esperienze di mobilità" contenuto nell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Per ottenere il riconoscimento delle attività formative, il beneficiario della mobilità per attività di studio deve richiedere, prima del suo rientro in sede, il Certificato di profitto (Transcript of Records) dal quale deve risultare l'indicazione delle attività formative svolte, degli esami sostenuti, dei crediti corrispondenti e della valutazione riportata, eventualmente espressa secondo il sistema ECTS.
3. Per le procedure e le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e per quanto non espressamente indicato si rinvia al Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 15 Prova finale

1. La prova finale consiste nella realizzazione e nella discussione critica di un elaborato finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il Corso di Studio. La studentessa o lo studente sviluppa una delle tracce proposte dalla Commissione di Laurea del CdS, sotto

la supervisione di un docente responsabile. Ciascuna traccia prevede la produzione di un elaborato – anche eventualmente in formato multimediale – accompagnato da una discussione. L'elaborato, frutto di un lavoro autonomo e originale, dovrà rispettare i criteri di contenuto e forma stabiliti nelle Linee Guida disponibili sulla piattaforma di Ateneo, inclusa la presenza di adeguati riferimenti bibliografici. Tale modalità, pienamente coerente con quanto previsto dal D.M. in materia di prova finale, consente di valorizzare le competenze sviluppate nel percorso di studi, in particolare l'autonomia di giudizio, la capacità di applicare le conoscenze a casi concreti e l'efficacia comunicativa nell'esposizione di riflessioni personali e motivate.

2. La modalità di ammissione sono contenute nel Regolamento della prova finale per i corsi di studio triennali. La calendarizzazione delle prove finali viene definita dalla Facoltà secondo le indicazioni del Senato Accademico.
3. La composizione delle Commissioni e le modalità di svolgimento delle prove sono definite sulla base del regolamento didattico di Ateneo, dei regolamenti di Facoltà e delle indicazioni del Senato Accademico.
4. Per tutte le modalità attuative si rimanda agli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 16. Studenti con specifiche esigenze

Il CdS, in coordinamento con l'Ufficio Inclusione supporta lo/la studente/essa con disabilità e DSA nell'accesso ai servizi di tipo tecnico e/o didattico e servizi specializzati, individuati sulla base di specifici bisogni dalla fase in cui sceglie il corso di studi fino alla laurea e post-laurea in ottemperanza a quanto disposto nel Regolamento Inclusione <https://www.unipegaso.it/ateneo/documenti-ufficiali>.

Art. 17. Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dal CdS in collaborazione con gli

uffici centrali di Ateneo secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e sono riportate dettagliatamente nella scheda SUA-CdS.

2. L'Ateneo garantisce un'offerta ampia, strutturata e coerente di attività di tutorato e orientamento che accompagna lo studente lungo tutto il percorso formativo, dalla fase di pre-ingresso fino all'inserimento nel mondo del lavoro. Nella fase di pre-ingresso opera la figura dell'orientatore presente nei poli didattici di Pegaso presenti sul territorio nazionale che fornisce supporto nella scelta del percorso e nell'avvio della carriera accademica. Nella fase di orientamento in itinere lo/la studente/essa è affiancata da tre tipologie di tutor: disciplinari, di Cds e Tecnici. I compiti dei tutor sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo, così come previsto dall'art. 45 del regolamento stesso.
3. Il cds accompagna lo/la studente/essa, in coordinamento con l'Ufficio placement e Career Service <https://www.unipegaso.it/studenti/career-service> nelle attività di tirocinio e stage sia in Italia che all'estero attraverso un percorso strutturato dettagliatamente descritto nella scheda SUA-CdS; nella mobilità internazionale in coordinamento con l'ufficio Erasmus ed Internazionalizzazione <https://www.unipegaso.it/studenti/erasmus>.

Art. 18. Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle previsioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo, della carta dei servizi, del contratto dello studente e da tutte le disposizioni specifiche emanate dagli Organi dell'Ateneo a tal fine abilitati.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito di Ateneo, a seguito di approvazione e sottoscrizione da parte dei competenti organi di Ateneo. L'Allegato 1 del presente Regolamento è modificato ogni anno sulla base delle indicazioni e dei contenuti della Scheda SUA pubblicata sul sito di Ateneo. L'allegato comprende: la descrizione del corso di studi in breve, la presentazione degli obiettivi formativi specifici del corso, il piano di studi.

Allegato 1 del Regolamento didattico del CdS L-22 Scheda

Scheda SUA 2025-2026